

Repertorio n. 9006

Raccolta n. 4756

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno**, alle ore di-
ciassette

In Sondrio, alla via Trieste n. 10/B, negli uffici della Fondazione.

Dinanzi a me dottor **Demetrio Rando**, Notaio in Sondrio, iscritto nel Colle-
gio Notarile di Sondrio

È PRESENTE

- DELL'ACQUA MARCO ANTONIO MODESTO, nato a Tirano il giorno
29 maggio 1966, domiciliato per la carica a Sondrio, Via Trieste n. 10/B,
che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della:

**"Fondazione Pro Valtellina O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale",**

con sede in Sondrio, Via Trieste n. 10/B, codice fiscale 80001110149,
eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica in data
24 febbraio 1956, n. 542, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuri-
diche Private al n. 239.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri-
chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazio-
ne della predetta Fondazione, riunito in questo giorno, luogo ed ora per di-
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

– Adeguamento statutario al D.LGS. 117/2017: delibere inerenti e conse-
guenziali.

omissis

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Il comparente assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente statu-
to, e dichiara:

– che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli a-
venti diritto in data 16 giugno 2021;

- che, anche ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto e dell'art. 106 del d.l. 17
marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal d.l. 1° aprile 2021, n. 44, la partecipazione alla presente riunione median-
te mezzi di telecomunicazione e precisamente tramite la piattaforma per au-
dio-video conferenza e le apparecchiature messe a disposizione dalla Fonda-
zione

– che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre a se medesi-
mo, nella qualità di Presidente, i consiglieri Lucia Germana Foppoli, Miche-
le Rigamonti e Valeria Garozzo mentre intervengono tramite collegamento
audio-video il Vice Presidente Anna Maria Pola ed i consiglieri Mario Bal-
lantini, Piergiordano Pasini, Ettore Trinca Colonel, Lorenzo Murgolo, Carla
Ghilotti, Andrea Del Giorgio e Daniele Caligari mentre sono assenti giustifi-
cati gli altri due componenti

- che per il Collegio dei Revisori assistono Lara Muffatti, Giacomo Trinche-
ra ed Elena Del Marco

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei partecipanti;

ADEMPIMENTO UNICO
Agenzia delle Entrate di

Sondrio

Registrato il 1° luglio 2021
al N. 6363 Serie IT

TOTALE ADEMPIMENTO
€. 245,00

– che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all’ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che a seguito dell’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore”, si presenta l’opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di “Ente del Terzo Settore”, di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente in proposito precisa che:

- il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad oggi, dopo una lunga gestazione risulta finalmente in procinto di divenire pienamente operativo per effetto dell’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato in GU n. 261 del 21 ottobre 2020 e che disciplina procedimenti e funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) in attuazione dell’art. 53 del Codice;

- è stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), il quale all’art. 66, comma 1, ha prorogato il termine per procedere agli adeguamenti al Codice del Terzo settore con i *quorum* agevolati previsti dall’art. 101, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), scaduto il 31 maggio 2021, al 31 maggio 2022;

- la categoria delle Onlus, cui la Fondazione appartiene, è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pertanto – continua il Presidente – prima della fine dell’anno in cui interverrà la predetta autorizzazione è necessario provvedere all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS a cura dell’organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell’ipotesi di scioglimento dell’ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell’obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall’art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare sin d’ora lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Presenta ed illustra quindi brevemente agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, che è già stato sottoposto al preventivo parere della Fondazione Cariplo e messo a loro disposizione, precisando che la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale come peraltro risulta dall’ultimo comma del nuovo statuto che si propone di approvare.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- all’articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione, in conformità al disposto dell’art. 37,

co. 2 del CTS, è la seguente:

“Fondazione ProValtellina Ente Filantropico”;

- all'articolo 3 è specificato che la Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo Scopo della Fondazione è quello di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Sondrio ed eventualmente delle aree limitrofe, ma sempre nell'ambito della Regione Lombardia, ed il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, come testualmente risulta dal citato art 3: *"eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:*

la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;

la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;

la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;

la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;

la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;

la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare evidenza dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare; promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;

sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;

sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;

costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano atti-

attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione."

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Pro Valtellina O.N.L.U.S. - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", all'unanimità, con manifestazione orale del voto, come accertato dal presidente

DELIBERA

- di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione **"Fondazione ProValtellina Ente Filantropico"**;

- di adottare – sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus – il testo di statuto che **si allega al presente verbale sotto la lettera "A"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

- di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà efficacia lo statuto attualmente in vigore;

- di delegare il Presidente ed il Vice Presidente, disgiuntamente, a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;

- di autorizzare il Presidente ed il Vice Presidente, disgiuntamente, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale ed a provvedere, una volta verificatesi le condizioni, di cui sopra, al deposito della documentazione contabile occorrente alla verifica patrimoniale a tal fine necessaria presso un Notaio ed a tutto quanto necessario per dar luogo agli adempimenti pubblicitari da compiersi in relazione ai cespiti di cui a tale data la Fondazione risulti essere proprietaria o titolare e, comunque, di delegarli, sempre disgiuntamente, a provvedere a tutto quanto necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere assunte.

Il comparente dichiara di essere a conoscenza dell'allegato e perciò dispensa me Notaio dalla lettura del medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore diciassette e venti viene chiusa la

verbalizzazione notarile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me letto al comparente che lo approva.

Quest'atto è scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su nove pagine di tre fogli fin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e venti

F.ti: MARCO ANTONIO MODESTO DELL'ACQUA

DEMETRIO RANDO Notaio

della

FONDAZIONE PROVALTELLINA ENTE FILANTROPICO

Preambolo

L'attuale Fondazione di Comunità Pro Valtellina è sorta aderendo all'iniziativa di Fondazione Cariplo a seguito di adeguamento dello Statuto.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

“Fondazione ProValtellina Ente Filantropico”

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo

sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Sondrio ed eventualmente delle aree limitrofe, ma sempre nell'ambito della Regione Lombardia.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare evidenza dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale incrementatosi nel tempo, ed è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il patrimonio potrà essere aumentato da donazioni, lasciti ed oblazioni espressamente destinati al patrimonio della Fondazione, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo, se nominato;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che

- siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- d. gli esponenti di partiti politici, di associazioni sindacali e di categoria;
 - e. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da quattordici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) cinque Consiglieri nominati all'interno di cinque terne di candidati, uno per ogni terna, proposte una per ciascuna delle cinque Comunità Montane della Provincia (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna), designate dal Presidente di ciascuna Comunità Montana; possono essere candidati solo coloro che risiedono da almeno tre anni in uno dei comuni appartenenti alla Comunità Montana di riferimento;
- b) un Consigliere nominato all'interno di una terna di candidati indicata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio; possono essere candidati solo coloro che risiedono da almeno tre anni sul territorio della provincia di Sondrio;
- c) un Consigliere nominato all'interno di una terna di candidati proposti dal Vescovo della Diocesi di Como;
- d) tre Consiglieri nominati all'interno di tre terne di candidati, uno per ogni terna, proposte dal Presidente della Fondazione Cariplo;
- e) quattro Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione in carica all'atto del rinnovo tra persone che, con professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento degli scopi della Fondazione.

I Consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

6.3. La nomina delle persone di cui alle lettere da a) a e) spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica all'atto del rinnovo, il quale procederà alla scelta, a scrutinio palese, nelle terne di nominativi.

Il Presidente, almeno sette mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le relative procedure di nomina.

6.4. I Consiglieri durano in carica cinque esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive; nel computo dei mandati esercitabili, non si tiene conto di quelli che abbiano avuto una durata inferiore ai trenta mesi.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare comunicazione delle norme del presente Statuto agli enti ed Organi chiamati a segnalare i Consiglieri in sostituzione di quelli scaduti, con invito a provvedere alla segnalazione delle terne nel termine di quarantacinque giorni dalla ricevuta comunicazione.

Qualora gli Enti od Organi interessati non provvedessero entro tale termine o comunque non si attenessero alle disposizioni del presente Statuto, la nomina dei nuovi consiglieri sarà fatta dal Consiglio della Fondazione.

6.5 In caso di cessazione della carica per dimissioni, decadenza, esclusione, decesso o altre

cause, di un membro del Consiglio prima della scadenza del mandato, si procederà alla sua sostituzione con le stesse modalità previste dagli articoli precedenti.
Il nuovo eletto rimarrà in carica solo per il tempo intercorrente fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 7

Decadenza ed esclusione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5.4, sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
- L'esclusione deve essere in ogni caso deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c) redige la relazione annuale sull'attività da svolgere, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) redige e approva annualmente il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i) conferisce incarichi professionali;
- j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l) stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m) nomina il Segretario Generale determinandone le funzioni e l'eventuale compenso;
- n) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- o) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- q) amministra il patrimonio della Fondazione;
- r) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- s) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- u) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- v) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;

- x) il Consiglio può costituire eventuali comitati consultivi, composti eventualmente anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone composizione e funzioni; analogamente può approvare eventuali regolamenti interni

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente della Fondazione, e da altri tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, due dei quali scelti fra i Consiglieri di cui alla lettera d) dell'articolo 6.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della

relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere a) b) c) d) e) f) h) l) m) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x)

10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 11

Presidente – Vice Presidente – Rappresentanza

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12

Segretario Generale

12.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali un membro effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo, mentre i restanti due membri effettivi e

un supplente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio.

L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati complessivi.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Legale verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le cariche sociali

14.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

14.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; analogo compenso può essere attribuito qualora la revisione sia affidata ad un Revisore Legale o ad una società di Revisione.

14.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 16 **Operazioni straordinarie**

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei quattro settimi dei Consiglieri in carica.

Articolo 17 **Scioglimento**

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 **Clausola Compromissoria**

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Fondazione.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico

assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 19

Norme applicabili e transitorie

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

19.2. La Fondazione continuerà a qualificarsi come ONLUS fino all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; fino a tale data, e successivamente secondo le previsioni del D. Lgs. n.117/2017, saranno applicabili le disposizioni contenute nello Statuto vigente approvato il 3 aprile 2018.

F.ti: MARCO ANTONIO MODESTO DELL'ACQUA
DEMETRIO RANDO Notaio